

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 782

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LIBERTINI, ICARDI, PARISI** Vittorio
e **GIOLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1992

Norme per la chiusura dell'ACNA di Cengio, la cessazione
della realizzazione dell'impianto RE.SOL, la bonifica e la
rinascita della Valle Bormida, la tutela dei lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. - Nel novembre del 1987, il Governo ha riconosciuto la gravissima situazione della Valle Bormida dichiarandola, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, area ad alto rischio di crisi ambientale.

Da allora, i vari interventi che si sono succeduti sono sempre stati mirati a cercare di limitare i danni, senza eliminarne la causa principale: lo stabilimento dell'ACNA di Cengio. La storia di questi ultimi cinque anni è un susseguirsi di promesse non mantenute, di accordi non rispettati, di lungaggini burocratiche, di corsi e di ricorsi con l'intervento della magistratura.

Studi e ricerche epidemiologiche hanno dimostrato che le conseguenze delle emissioni provenienti dall'ACNA sono l'alta mortalità per tumori delle vie urinarie e dell'apparato gastroenterico (il registro dei tumori del Piemonte dimostra un eccesso rispetto ai tassi medi regionali del 30 per cento). L'origine di questi tumori - dicono queste ricerche - è da imputarsi alle sostanze cancerogene impiegate o prodotte dall'ACNA quali beta-naftilamina, O-tolnidina, 4 cloro-orto-tolnidina, idrozina, e da quelle emesse dai 152 camini dell'ACNA come il tetracloroetano, il benzene, il clorobenzene, il nitro-benzene, il naftaleme, l'etilbenzene e il percloroetilene e le diossine la cui presenza è stata accertata dall'Istituto superiore di sanità. Nonostante questo ci si è mossi cercando di tamponare sempre la situazione, senza mai rimuoverne le cause.

L'ACNA è caratterizzata, come tutti i grandi insediamenti chimici, da un impatto ambientale essenzialmente riconducibile ad emissioni di tipo gassoso, liquido e solido.

Riferendosi alle acque che penetrano nei milioni di metri cubi di sostanze tossico-

nocive che ormai costituiscono buona parte del sito dove sorge l'ACNA, unitamente alle perdite di acque altamente inquinate nei *lagoons* e dalla rete fognaria interna, esse producono una quantità enorme di percolati che sboccano direttamente nel fiume. La soluzione trovata a tale problema dal Ministro dell'ambiente nel 1989 è stata quella di ordinare successivi muri di contenimento. Da allora tanti successivi muri sono stati costruiti, la popolazione della Valle Bormida periodicamente scopre una fuga di percolato, nuovi muri vengono innalzati senza che mai venga effettuato un definitivo collaudo dell'intero sistema di tenuta, e soprattutto senza che mai venga presa in considerazione una politica finalizzata a ridurre la produzione di rifiuti, non a nasconderli.

Ora l'ACNA di Cengio si trova anche in una grave crisi economica e le ultime cifre parlano di perdite superiori a lire 90 miliardi che verranno imputate all'ENICHEM. Si parla di massicci trasferimenti di impianti in India, tra cui il ben noto reparto ftalocianine al centro delle indagini delle commissioni incaricate di ricercare le origini della contaminazione da diossine del sito ACNA. L'ACNA non è più, quindi, un'impresa da tutelare per la sua redditività. Da tutelare sono i lavoratori sia nel caso di chiusura dello stabilimento, che noi auspichiamo con la presentazione di questo disegno di legge, sia nel caso di trasferimento degli impianti. Occorrono provvedimenti legislativi straordinari per la tutela salariale e occupazionale dei lavoratori dell'ACNA come di tutte le altre aziende che dovranno essere chiuse per motivi di negativo impatto ambientale.

E non è possibile continuare a tollerare gli stessi tentennamenti che ci sono stati per l'ACNA, anche per il RE.SOL, l'implan-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to per il recupero solfati la cui costruzione a Cengio è attualmente bloccata grazie a una ordinanza di sospensiva del Consiglio di Stato del 20 novembre 1991. Quindi, contestualmente alla chiusura dello stabilimento ACNA C.O. di Cengio si chiede il blocco definitivo dei lavori di costruzione del RE.SOL, impianto che, per la potenzialità distruttiva prevista, sarebbe un vero e proprio inceneritore, un nuovo impianto produttivo incompatibile con la già precaria situazione ambientale della Valle Bormida.

La proposta di legge prevede quindi che, dopo la chiusura dello stabilimento ACNA di Cengio e il blocco dei lavori del RE.SOL, assunte le misure a tutela dei lavoratori e di recupero dei danni ambientali, sia avviato al più presto un piano per la rinascita della Valle Bormida.

Tale piano dovrà avere come punto di partenza, per formulare un nuovo concetto di «sviluppo» di tipo autocentrato, l'analisi dei bisogni materiali e immateriali della popolazione interessata. Il piano sarà basato sulla valorizzazione delle risorse locali, dovrà essere ecologicamente compatibile, e

dovrà tener conto della valle Bormida come elemento unitario, quindi indivisibile, e centrale di tutto il progetto.

Tra i bisogni della popolazione sarà fondamentale la qualità ambientale, intesa come modo di abitare il territorio, alla ricerca di nuovi equilibri tra le diverse attività economiche, la vita dei centri urbani, la tutela del paesaggio.

Il presente disegno di legge si articola in sette articoli.

L'articolo 1 enuncia l'obiettivo del disegno di legge: l'interruzione di ogni attività produttiva nello stabilimento dell'ACNA di Cengio.

L'articolo 2 detta gli indirizzi per la valutazione del danno ambientale.

L'articolo 3 indica gli strumenti per la bonifica ambientale.

L'articolo 4 individua le misure a sostegno dei lavoratori impiegati nell'ACNA.

L'articolo 5 prevede le caratteristiche di un piano per la rinascita e lo sviluppo della Valle Bormida.

L'articolo 6 prevede le norme finanziarie della legge.

L'articolo 7 contiene disposizioni finali.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Interruzione delle attività inquinanti
dell'ACNA di Cengio)*

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, il Governo provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla chiusura definitiva degli impianti dell'ACNA di Cengio del Gruppo Enichem, collocata nella zona dichiarata area ad alto rischio ambientale con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1987, e rientrante fra le aziende a alto rischio ai sensi della direttiva 82/501/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982. È contemporaneamente avviato un piano di bonifica dell'area occupata dall'azienda e di rilancio occupazionale ed economico della Valle Bormida.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa ogni azione per la realizzazione dell'impianto di Recupero Solfati («RE.SOL»). Il sindaco di Cengio è incaricato di realizzare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la demolizione e la bonifica del sito destinato alla costruzione della RE.SOL. Gli oneri relativi sono a carico dello Stato, che vi provvede con apposito stanziamento nel bilancio 1993.

Art. 2.

*(Valutazione e risarcimento
dei danni ambientali)*

1. Lo Stato si rivale sulle proprietà responsabili dei danni ambientali arrecati dalle attività produttive di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La valutazione dell'entità dei danni ambientali e l'individuazione delle responsabilità è effettuata a cura delle regioni Piemonte e Liguria per i loro rispettivi territori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell'ambiente, le regioni Piemonte e Liguria e gli enti locali interessati richiedono, entro novanta giorni dall'individuazione della relativa entità, il risarcimento dei danni ai responsabili.

3. Le aree e gli impianti relativi alle attività produttive interrotte ai sensi dell'articolo 1 sono resi disponibili per le attività di bonifica e possono costituire garanzia patrimoniale responsabile delle attività mesime, e per motivi di pubblica utilità.

Art. 3.

(Attività di bonifica)

1. Per l'attuazione del piano di disinquinamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le regioni Piemonte e Liguria operano al fine di utilizzare prioritariamente le risorse professionali e tecniche locali, a partire dalle maestranze eccedenti in conseguenza della cessazione delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni Piemonte e Liguria, anche tramite i propri enti strumentali, possono costituire una società per azioni a partecipazione maggioritaria pubblica, con l'impegno di assumere la manodopera che si renda eccedente in forza dell'applicazione del citato articolo 1, alle stesse condizioni contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Misure per l'occupazione)

1. Dalla data di messa in mobilità, i lavoratori dipendenti dalle attività produttive, interrotte in applicazione dell'articolo 1, ricevono un'indennità speciale pari all'importo del salario loro spettante alla data di

entrata in vigore della presente legge, erogato dalle regioni Piemonte e Liguria, sull'apposito fondo statale previsto all'articolo 6. Tale erogazione viene interrotta all'atto dell'assunzione del lavoratore da parte della società per azioni di cui all'articolo 3, da parte di altre aziende, ovvero all'atto del pensionamento anticipato, applicabile previo accordo con le rappresentanze sindacali territoriali ed aziendali.

2. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) prestati nello stabilimento dell'ACNA di Cengio sono moltiplicati per il coefficiente 1,5. L'ACNA, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che usufruisce del pensionamento anticipato, un contributo pari al 30 per cento degli oneri complessivi per il pensionamento anticipato.

3. Le aziende che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge assumano lavoratori dipendenti dalle attività produttive interrotte ai sensi dell'articolo 1, godono della fiscalizzazione degli oneri sociali relativi a quei lavoratori per un massimo di dieci anni dalla data di assunzione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per il 1992 ed a lire 20 miliardi per il 1993, si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale, nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 5.

*(Piano per la rinascita
della Valle Bormida)*

1. Le regioni Piemonte e Liguria sono delegate a predisporre ed attuare uno specifico piano di sviluppo socio-economi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

co della Valle Bormida, distinto dai rispettivi piani di sviluppo regionali.

2. In particolare, il piano di cui al comma 1, assumendo come elementi fondamentali i bisogni della popolazione e del territorio, deve indicare:

a) le proposte di riutilizzo delle aree degli impianti acquisiti al patrimonio pubblico di cui all'articolo 2 in attività di pubblico interesse ed attività produttive non inquinanti;

b) l'individuazione dei settori produttivi basati sulle risorse e sulle vocazioni locali sviluppabili, e le misure pubbliche necessarie a tale rilancio;

c) l'individuazione degli incentivi fiscali e finanziari per le aziende produttive non inquinanti che decidono entro un anno di avviare o di sviluppare nella Valle Bormida attività coerenti con le indicazioni del piano.

3. Il piano di cui al comma 1 si avvale degli stanziamenti statali previsti all'articolo 6.

Art. 6.

(Finanziamento)

1. Per l'erogazione della indennità speciale di cui al comma 1, dell'articolo 4, per le attività di bonifica di cui all'articolo 3 e per l'attuazione del piano di cui all'articolo 5 è istituito un fondo nazionale costituito:

a) dai fondi versati dall'ACNA del Gruppo Enichem secondo le valutazioni di cui all'articolo 2;

b) da un contributo dello Stato, determinato in lire 30 miliardi per il 1992, e nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 478, e successive modificazioni, per gli esercizi successivi.

2. All'onere di lire 30 miliardi per il 1992, di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «programma di salvaguardia ambientale e

tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi».

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti locali della Valle Bormida mutui decennali con ammortamento a totale carico dello Stato, per un importo complessivo di lire 100 miliardi nel 1992, per opere di bonifica e di sviluppo che rientrino nel piano di cui all'articolo 5.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.